

STATUTO

IANUS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VICOLO DELLE
COLONNE 1

Numero REA: SA - 455278

Codice fiscale: 05554590652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

AllegatoA..... all'atto n.ro 014 della Raccolta	
STATUTO	
DELLA SOCIETÀ "IANUS Cooperativa Sociale".	
Titolo I	
Denominazione - sede - durata	
Articolo 1	
E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione "IANUS Cooperativa Sociale".	
Articolo 2	
La società cooperativa ha sede legale in Salerno.	
Titolo II	
Scopo e oggetto	
Articolo 3	
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi della vigente normativa regionale, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della normativa regionale.	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
1	

Scrittura
Notarile
Centrale
Salerno



	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, può cooperare attivamente ed integrare i	
	propri interventi con le istituzioni pubbliche locali e	
	regionali, con altri enti cooperativi, altre imprese ed	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare con terzi anche per lo	
	svolgimento di servizi che richiedano specifiche competenze	
	tecniche.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il	

Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa ha per
oggetto lo sviluppo e la gestione delle seguenti attività
di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo.

Severio Rorullo Putnamo

	riabilitativo a favore di cittadini o comunque di persone in	
	condizioni di svantaggio sociale o a rischio di	
	emarginazione e precisamente:	
	- a) assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza,	
	trasporto, reinserimento sociale e lavorativo, attività	
	educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura,	
	attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione	
	artigianale, informatica, attività didattico-espressive,	
	palestra, cineforum, tempo libero, attività	
	socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e	
	semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale),	
	centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private e	
	appartamenti polifunzionali;	
	- b) la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per	
	conto terzi di aree attrezzate per verde pubblico, riserve	
	naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla	
	comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di	
	protezione civile e attività di servizio civile e comunque	
	tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;	
	- c) l'organizzazione di attività atte a favorire	
	l'accoglimento e l'inserimento di emarginati, handicappati	
	fisici e mentali, minori abbandonati e minori affidati con	
	provvedimento del giudice al fine di provvedere al loro	
	recupero sociale attraverso il lavoro, giovani in situazioni	
	di devianza o disadattamento, ragazze madri, famiglie e	
	4	

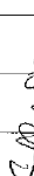
	gestanti, anziani, immigrati e tossicodipendenti;	
	- d) la gestione, in aderenza al punto precedente, di	
	comunità di lavoro per favorire l'inserimento di persone	
	disponibili e volenterose nel mondo del lavoro;	
	- e) lo svolgimento di servizi socio-assistenziali per	
	minori, anziani, centri di aggregazione e/o diurno	
	polifunzionale per minori, comunità educative di tipo	
	familiare, la gestione di asili nido privati e comunali,	
	l'assistenza educativa per disabili nelle scuole,	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, turismo	
	rurale ed agricoltura sociale;	
	- f) la promozione di ogni attività diretta al miglioramento	
	psico-fisico e morale di emarginati, handicappati fisici e	
	mentali, minori abbandonati e minori affidati con	
	provvedimento del giudice, giovani in situazioni di devianza	
	o disadattamento, ragazze madri, anziani, immigrati e	
	tossicodipendenti favorendo la diffusione e la pratica sia	
	agonistica-dilettantistica che didattica e di propaganda	
	dello sport in genere ed in particolare delle attività	
	natatorie;	
	- g) la promozione, la diffusione e lo sviluppo di attività	
	sportive, di attività ginnico-sportive ed artistiche,	
	l'effettuazione di corsi di istruzione e di formazione,	
	maschili e femminili, ivi compresi quelli di ginnastica	
	preparatoria di attività ginnico-sportive, fisiche e	
	5	

Pantano
Servizi
Verde



	fisioterapiche, nonché prestazioni didattiche per l'avvio,	
	l'aggiornamento ed il perfezionamento di attività sportive	
	in genere ed ogni attività comunque finalizzata	
	all'educazione motoria nell'ambito di un equilibrato ed	
	integrale sviluppo della persona, ivi compresa la	
	riabilitazione ed il recupero di individui portatori di	
	handicap ed anziani e più in generale ogni attività sportiva	
	programmata quale strumento terapeutico.	
	- h) la pulizia generale non specializzata di stabili	
	civili, commerciali ed industriali e loro pertinenze, e	
	precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di	
	uffici, di case o di appartamenti, di fabbriche, di negozi e	
	di uffici pubblici, nonché di altre strutture commerciali e	
	professionali e di condomini, ivi comprese le fasi	
	preliminari e complementari di essa; la pulizia di giardini	
	e spazi verdi, con l'ausilio di mezzi meccanici, di pulitori	
	di autoveicoli e di autocarri; i lavori di spazzamento, di	
	ramazzatura ed di igienizzazione di strade, parchi, aree ed	
	arenili e di ogni altra opera architettonica, sia pubblica	
	che privata; nonché la sanificazione, la derattizzazione, la	
	disinfezione e la disinfestazione, salvo il rispetto dei	
	requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia ai	
	fini del concreto esercizio di tali attività e con	
	l'osservanza dei presupposti di tutela del lavoro e della	
	salute previste dalla legge 626 del 19 settembre 1994 e	

Saya reads
P. Tarmakoh



reads

9 di 29

10 di 29

Articolo 6

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio,
decide l'organo amministrativo con l'obbligo di precisare
per iscritto il motivo dell'eventuale diniego, da comunicare
all'interessato entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della domanda.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea dei soci nei modi previsti dall'art. 2528 C.C..

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della
quota, che potrà essere versato in unica soluzione ovvero
nel seguente modo;

Seib Dorabella Postfach 100

	c) che, senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo amministrativo, prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della cooperativa;	
	d) che non osservando le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento, commette gravi inadempienze degli obblighi sociali;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie, nei tempi prescritti e con le modalità convenute ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti a qualsiasi titolo nei confronti della cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.	
	In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i pagamenti e l'esclusione può essere pronunciata soltanto dopo che siano decorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Articolo 9	
	Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 7 ed 8 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Articolo 10	
	Nel caso di decesso del socio, la società continuerà con uno	
	12	

o più degli eredi o legatari della di lui quota sociale,	
purchè abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa	
domanda, entro sei mesi della morte del socio, a pena	
decadenza, sia accolta dall'organo amministrativo.	
Articolo 11	
Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio	
defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente,	
avranno diritto solo al rimborso del valore nominale della	
quota versata oppure della minore somma risultante dal	
bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento	
del rapporto sociale.	
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
raccomandata a pena di decadenza nel termine di prescrizione	
previsto dalla legge.	
In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci	
uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno	
devolute alla riserva legale.	
I soci receduti od esclusi rispondono, verso la società, del	
pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal	
giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
verso la società gli eredi o i legatari del socio defunto.	
Titolo IV	
Capitale sociale - quote	
Articolo 12	

	Il capitale della società è variabile ed è formato da un
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di
	Euro 300,00 (trecento e centesimi zero).
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
	suscettibili di valutazione economica.
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o
	dell'assemblea dei soci non possono essere distribuite nè
	durante l'esistenza della cooperativa nè all'atto del suo
	scioglimento.
	Ai sensi dell'art. 2514 cod. civ, è previsto:
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
	effettivamente versato;
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i
	dividendi;
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci
	cooperatori;
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione. L'introduzione e la soppressione delle
	14

	predette clausole è deliberata con le maggioranze previste	
	per l'assemblea straordinaria.	
	Articolo 13	
	Le quote sociali non possono essere cedute nè sottoposte a	
	pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e previa	
	osservanza delle modalità di cui all'art. 2530 c.c. salvo	
	quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per gli	
	eventuali possessori di quote di partecipazione della	
	cooperativa.	
	Titolo V	
	Esercizio sociale - bilancio	
	Articolo 14	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, e della documentazione informativa prevista	
	dalla normativa vigente.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società lo richiedano.	
	Gli utili netti di gestione risultati dal bilancio saranno	
	così destinati nel rispetto dei principi della mutualità	
	15	

17 di 29

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
TITOLO VI	
Organi sociali	
Articolo 15	
Dell'assemblea dei soci.	
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i casi di legge nei quali la convocazione sia riservata ad altri, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.	
L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda scritta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.	
In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.	
L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, per chi non la possiede, posta elettronica ordinaria (PEO), almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; essa deve contenere, oltre all'ora, giorno e luogo (anche in luogo diverso dalla sede purché in Italia) della prima convocazione, anche la data della seconda convocazione che potrà tenersi sin dal giorno successivo a quello stabilito	
17	

	per la prima.	
	In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita, quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	intervenuti o siano stati informati della riunione tutti gli	
	amministratori ed i sindaci effettivi ove nominati e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine	
	del giorno.	
	Articolo 16	
	L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare	
	quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati	
	tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci	
	stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento	
	dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua	
	trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione,	
	le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole	
	di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti di tutti i	
	soci.	
	Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento	
	dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno	
	18	



	La nomina del segretario, anche non socio è fatta	
	dall'assemblea su proposta del Presidente e non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da Notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo	
	ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio da lui	
	scelto.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'assemblea.	
	Articolo 19	
	Dell'amministrazione.	
	La società è amministrata, da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre o più membri, secondo il	
	numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono nominati dai soci e durano in carica	
	per massimo tre esercizi, nei limiti del disposto dell'art.	
	2383 cod. civ..	
	Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano	
	le disposizioni dell'art. 2542 c.c..	
	I soci determinano il compenso annuale degli amministratori	
	al momento della loro nomina.	
	I consiglieri eleggono tra i loro membri il Presidente ed il	
	Vice Presidente.	
	20	

Articolo 20		
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente		
tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando		
ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.		
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica		
certificata (PEC) o, per chi non la possiede, posta		
elettronica ordinaria (PEO), da spedirsi non meno di cinque		
giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo		
di telegramma, telex, telefax, posta elettronica, in modo		
che i consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne		
siano informati almeno un giorno prima della riunione.		
Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in		
videoconferenza o teleconferenza a condizione che ciascuno		
dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli		
altri, che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo		
reale nella trattazione degli argomenti esaminati nonché		
possa ricevere, esaminare, trasmettere documenti.		
Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta		
nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.		
Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la		
maggioranza degli amministratori in carica.		
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti;		
in caso di parità prevale il voto di chi presiede.		
Articolo 21		
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per		

la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su

tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria

amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale,

fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva

competenza dell'assemblea.

Può, pertanto, e a puro titolo esemplificativo:

- provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;

- redigere il bilancio;

- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea;

- deliberare sull'ammissioni, recesso, esclusione dei soci;

- dare l'adesione della cooperativa a consorzi di

cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui

azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai

terzi;

- concedere, postergare o cancellare ipoteche;

- compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,

controversie riguardanti la società.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e comitati

tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le

mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 22

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente

del Consiglio di Amministrazione il quale potrà con la sua

firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i

pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciandone
liberatorie quietanze.

Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio,
sia attiva sia passiva, avanti a qualsiasi autorità
giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di
giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del
Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i suoi
poteri spettano al Vice Presidente.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o
più Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la
rappresentanza della società, da esercitarsi sia
singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro
conferiti.

Articolo 23

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o
più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla
sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio
Sindacale ove nominato; gli amministratori così nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli
rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché
provveda alla elezione dei sostituti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati
dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

Articolo 24

	Il Collegio Sindacale, qualora sia esistente o diventi
	obbligatorio per legge, nelle ipotesi di cui al co 3
	dell'art. 2477 cod. civ., come richiamato dall'art. 2543
	cod. civ., si compone di tre membri effettivi e di due
	supplenti, eletti anche fra non soci, dall'assemblea, la
	quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
	I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili nei
	limiti consentiti dalla legge.
	L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con
	delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per
	tutta la durata del loro ufficio.
	Articolo 25
	Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione
	della società, vigilare sull'osservanza della legge e
	dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del
	conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture
	contabili. Gli sono attribuiti tutti i compiti e doveri
	previsti dalla legge ed esercita altresì anche il controllo
	contabile.
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
	Titolo VII
	Disposizioni generali e finali
	Articolo 26
	Il funzionamento tecnico amministrativo della società sarà

	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi	
	dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea	
	dei soci. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti	
	le modalità di funzionamento della cooperativa in funzione	
	dello scambio mutualistico che si intende conseguire, i	
	poteri del direttore e del Comitato Esecutivo, se nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società o dei soci lavoratori della	
	cooperativa.	
	Articolo 27	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'art.16, nominerà uno o più	
	liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i	
	poteri.	
	In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali	
	effettivamente versate dai soci e dei dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinata a fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione. Le clausole mutualistiche di cui all'art.14 e	
	del presente articolo sono inderogabili.	
	Articolo 28	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti	

27 di 29

28 di 29

29 di 29